



*Prefettura di Bari*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Puglia*

**PREMESSO**

che con nota prot. n. 13528 del 11.11.2021 – acquisita agli atti di questi Uffici al prot. n. 0154418 del 12.11.2021 - il Sindaco del Comune di **Erchie (Br)** - cl.III - ha chiesto la sostituzione del Segretario titolare dott.ssa Maria Chiara SANFRANCESCO assente dal lavoro per maternità, per il periodo di due mesi con decorrenza dal giorno successivo alla data di collocamento della stessa in astensione dal lavoro della stessa, indicando il nominativo del dott. Alessandro LANGIU, titolare della segreteria convenzionata di Maruggio – Monteparano (Ta);

**RICHIAMATO**

l'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 13/01/2009 che, al comma 1, recita: *“Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell’Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze”*.

**ACQUISITO**

per le vie brevi il nulla osta dal Sindaco del Comune di Maruggio (Ta) all’incarico *de quo* al Segretario comunale dott. Alessandro LANGIU presso il Comune di Erchie (Br).

**PRESO ATTO**

che al momento i Segretari in disponibilità residenti nell’ambito della provincia di Brindisi, cui andrebbe prioritariamente conferito l’incarico ai sensi dell’art.19 c.2 del DPR 465/97, sono impegnati per incarichi di supplenza/reggenza presso altri Enti o assenti dal servizio;

**RITENUTO**

per quanto sopra esposto di conferire **l’incarico di supplenza a scavalco** presso la sede di segreteria comunale di **Erchie (Br)** - classe III - al Segretario comunale **dott. Alessandro LANGIU**, titolare della segreteria convenzionata Maruggio – Monteparano (Ta), per il periodo **15 novembre 2021 sino a rientro del titolare**.

**RICHIAMATI**

Il T.U. EE.LL. – D. Lgs 267/2000 art. 97;

Il DPR 465/97;

Il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 1 6/05/2001 e ss.mm. e ii.;





*Prefettura di Bari*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Puglia*

Le deliberazioni dell'ex AGES Nazionale n. 9/6 del 07/05/98 e n.150/99;

La Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies che ha previsto la successione – a livello territoriale dei Prefetti dei capoluoghi di regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.05.2012, che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni dell'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al Ministero dell'Interno.

**DECRETA**

di conferire **l'incarico di supplenza a scavalco** presso la sede di segreteria comunale di **Erchie (Br)** - classe III - al Segretario comunale **dott. Alessandro LANGIU**, titolare della segreteria convenzionata Maruggio – Monteparano (Ta), per il periodo **15 novembre 2021 sino a rientro del titolare.**

Poiché l'incarico di supplenza a scavalco per maternità del segretario titolare è disposto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 465/97, gli oneri retributivi del Segretario dott.ssa Maria Chiara SANFRANCESCO restano a carico della segreteria del Comune di Erchie, mentre gli oneri stipendiali da corrispondere al Segretario incaricato della supplenza a scavalco, **dott. Alessandro LANGIU**, sono a carico dell'Albo Nazionale.



**Il Viceprefetto Vicario**  
**(Riflesso)**